

**AS903 – COMUNE DI CAPRI (NA) - SERVIZI DI RACCOLTA, SPEZZAMENTO E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Roma, 6 dicembre 2011

Comune di Capri

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito, Autorità), nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ritiene opportuno svolgere le seguenti osservazioni in ordine alle distorsioni della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato derivanti dall'affidamento diretto da parte del Comune di Capri, per nove anni, del servizio del ciclo integrato dei rifiuti in favore della società "Capri Servizi s.r.l. unipersonale"

Deve in merito osservarsi che, secondo giurisprudenza comunitaria ormai consolidata in tema di *in house providing*, affinché si possa procedere ad un affidamento diretto in deroga alle procedure ad evidenza pubblica è necessario che l'ente affidante eserciti sulla società affidataria un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Ciò si risolve nella necessità di prevedere meccanismi che consentano all'affidante di influenzare in modo determinante le decisioni concernenti gli obiettivi strategici e le decisioni dell'affidataria e, contestualmente, nel divieto per quest'ultima di acquisire una vocazione commerciale che renda precario il controllo da parte dell'ente pubblico, attraverso l'eccessivo ampliamento dell'oggetto sociale o della espansione territoriale dell'attività della società.

Quanto all'esistenza del c.d. controllo analogo sulla società Capri Servizi s.r.l. unipersonale, va osservato che, se da un lato, nel caso di specie, si è in presenza della partecipazione pubblica totalitaria e lo Statuto sembrerebbe prevedere regole tese ad assicurare all'ente locale l'esercizio di poteri di controllo e di indirizzo sulle attività della società controllata; di contro, quanto all'altro requisito richiesto per l'*in house providing* – ossia l'assenza di una vocazione commerciale della società partecipata – la natura e l'ampiezza del raggio di attività ricomprese nell'oggetto sociale della società affidataria appaiono idonee a pregiudicare il rapporto di controllo tra l'ente locale e l'impresa beneficiaria della gestione *in house*.

Si osserva, infatti, che lo Statuto della società Capri Servizi s.r.l. unipersonale (articolo 3) prevede che la società possa svolgere, oltre ai servizi pubblici locali oggetto dell'affidamento nel caso di specie, anche altre attività a favore dello stesso Comune (ad es., organizzazione e gestione delle azioni di *marketing* strategico e operativo, di comunicazione integrata ed informatizzata, di promozione e progettazione; progettazione, realizzazione, sviluppo, aggiornamento e manutenzione di sistemi informativi territoriali e di relativi siti *web*; sviluppo di *software* e pacchetti applicativi), di altri enti locali o di soggetti terzi (ad es., attività di formazione professionale, di studio, di ricerca).

La possibilità di svolgere tali attività, che possono potenzialmente essere offerte sul mercato anche a favore di terzi, lascia agevolmente presumere l'esistenza di una vocazione commerciale basata sul rischio d'impresa, suscettibile di condizionare le scelte strategiche della società, distogliendola dalla cura primaria dell'interesse pubblico di riferimento.

Sotto questo profilo, pertanto, la società Capri Servizi s.r.l. unipersonale non soddisfa i requisiti necessari ad essere definita una società *in house*.

L'Autorità resta in attesa di conoscere, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della presente segnalazione, le iniziative adottate in relazione alle problematiche sopra evidenziate.

La presente segnalazione sarà pubblicata sul bollettino di cui all'articolo 26, Legge 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento della presente segnalazione, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Luigi Fiorentino*